

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C
DPR 131/86

n. 534-1/2025 P.U.

(recante riunito il n. 534-2/2025 P.U.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile

fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

Dott.ssa Simonetta Bruno

Presidente

Dott. Gianluigi Canali

Giudice

Dott. Alessandro Pernigotto

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 534-1/2025
P.U. promosso su istanza depositata da:

in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,

Parte ricorrente

con l'intervento di

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA,
COMUNE DI BRESCIA,

con gli Avv.ti Francesca Moniga, Gisella Donati e Francesco Valente,

Terzi intervenuti



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C
DPR 131/86

nei confronti di

,
con l'Avv. Luca Calò,

Parte resistente

recante riunito il procedimento *ex* artt. 40 e 44, c. I, C.C.I.I. iscritto al n. 534-2/2025
P.U. promosso su istanza depositata da:

,
con l'Avv. Luca Calò,

Parte proponente

==o0o==

Il tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che con ricorso depositato in data 20.10.2025 l' , dedotto di

essere creditore di per l'importo di €

122.912,00= oltreché lo stato di insolvenza di quest'ultima, ha domandato l'apertura
della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice;

rilevato che, radicatosi così il procedimento iscritto al n. 534-1/2025 P.U., con decreto
depositato in data 22.10.2025 il giudice relatore delegato ha fissato la prima udienza ai
sensi dell'art. 41 C.C.I.I. al 26.11.2025;

rilevato che con ricorso depositato in data 4.11.2025 è intervenuto il Pubblico Ministero
Presso il Tribunale di Brescia rappresentando di averne appreso la *notitia decoctionis*
nell'ambito del procedimento penale n. 7023/2025 R.G.N.R. e domandando anch'esso
l'apertura della liquidazione giudiziale;

rilevato che con memoria depositata in data 25.11.2026 si è costituita in giudizio

dando esclusivamente atto di aver depositato in pari data - sempre innanzi a
questo tribunale - un ricorso ai sensi dell'art. 19 C.C.I.I. al fine di conseguire la conferma
delle misure protettive già domandate con un'istanza protettiva ai sensi dell'art. 18
C.C.I.I. pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto
nominato avv. Eugenio Bissocoli in data 24.11.2025;





SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C
DPR 131/86

della liquidazione giudiziale ed i procuratori del _____ si sono rimessi alla
decisione del Tribunale;

OSSERVA

La domanda *ex* artt. 40 e 44, c. I, C.C.I.I. formulata da _____ in data
8.7.2026 e dunque dopo la celebrazione della prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41
C.C.I.I. è inammissibile poiché tardivamente proposta.

L'art. 40, c. X, C.C.I.I., nella sua formulazione conseguente all'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 83/2022, stabilisce che *"Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della
liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta (...) nel medesimo procedimento, a pena
di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita,
anche d'ufficio, al procedimento pendente"*, con la precisazione per cui *"Successivamente alla prima
udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per
la apertura della liquidazione giustiziale"*.

Tuttavia, il termine di decadenza appena menzionato *"non si applica se la domanda di accesso
a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione
negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8"*.

È peraltro appena il caso di rammentare che ai sensi dell'art. 17, c. VIII, C.C.I.I. al
termine dell'incarico l'esperto deve redigere una relazione finale che inserisce nella
piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e,
in caso di concessione delle misure di cui agli artt. 18 e 19 C.C.I.I., al giudice che le ha
emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti: questo, tanto nel caso in cui sia l'esperto a
ritenere non più percorribile la via delle trattative, tanto nel caso in cui sia lo stesso
imprenditore a determinarne l'arresto (sul punto, cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 13.5.2026,
n. 13997) come avvenuto nel caso in esame, ove _____ – la cronologia dei
fatti è pacifica - con comunicazione datata 3.6.2026 ha dichiarato di rinunciare alla
composizione negoziata di talché l'esperto ha provveduto, solo successivamente (in data
6.7.2026), alla comunicazione della propria relazione finale agli interessati.

Orbene, è proprio dell'esenzione in esame che _____ vorrebbe giovarsi.



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C
DPR 131/86

Sennonché, ritiene il Collegio che detta esenzione, nel caso di specie, non può trovare applicazione e, tanto, in considerazione della stessa *ratio* sottesa alla disposizione di cui all'art. 40, c. X, ultimo periodo, C.C.I.I.

Al riguardo, appare significativo quanto indicato nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 83/2022 ove si legge che la deroga in esame “*è volta a consentire il risanamento se e quando dalle trattative siano emerse possibili soluzioni per la ristrutturazione dell'attività. Tuttavia, al fine di evitare un utilizzo strumentale della composizione negoziata, che potrebbe essere attivata e portata avanti al solo fine di bocciare la definizione del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale e di evitare il termine di decadenza di cui si è detto, è previsto che le domande di accesso devono essere depositate entro sessanta giorni dalla comunicazione che l'esperto invia all'imprenditore al termine delle trattative ai sensi dell'articolo 17, comma 8. Non sarà quindi sufficiente l'accesso alla composizione negoziata essendo richiesta la conclusione delle trattative. La disposizione, in definitiva, intende contemperare l'esigenza di favorire la risoluzione della crisi o dell'insolvenza mediante procedure di ristrutturazione o comunque mediante procedure di tipo negoziale con l'esigenza di evitare comportamenti dilatori, dannosi per i creditori e per il mercato di riferimento*”.

Appare dunque chiaro che la regola in esame risulta finalizzata a garantire, anche oltre la composizione negoziata, i positivi frutti che, al suo interno e grazie ad essa, si siano iniziati a coltivare.

In altri termini, l'esenzione in esame vuole premiare l'imprenditore il quale abbia avuto accesso alla composizione negoziata e che all'esito del percorso delle trattative, com'è noto imperniato sull'operato dell'esperto, intenda convogliare il prodotto dei negoziati, condotti secondo buona fede, correttezza (cfr. art. 4, c. I, C.C.I.I.) e trasparenza (art. 16, c. IV, C.C.I.I.) in uno strumento di regolazione della crisi (cfr. art. 23, c. II, C.C.I.I.) il quale, dal punto di vista contenutistico, deve dunque risultare causalmente connotato, in un certo qual modo, da quanto accaduto nel corso della negoziazione.

Diversamente, oltretutto se ogni e qualsivoglia domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi potesse essere presentata dall'imprenditore oltre il termine decadenziale ordinario della prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 C.C.I.I. per il solo fatto del previo accesso alla composizione negoziata, ma senza una continuità con i



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C
DPR 131/86

risultati sviluppati ma non ancora effettivamente completati entro detto percorso per cause non imputabili al debitore, la funzione premiale della previsione di cui all'art. 40, c. X, ultimo periodo, C.C.I.I. risulterebbe del tutto svilita e si aprirebbero all'evidenza ampi spazi per condotte dilatorie ed abusive.

Quanto appena indicato, peraltro, ha già avuto positivo riscontro tanto nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Brescia, Sez. IV, sent. n. 256 del 9.7.2024 ma anche C. App. Brescia, Sez. I, sent. n. 43 del 21.1.2025) quanto e soprattutto in quella di legittimità.

Ed invero con ordinanza n. 13997 del 13.5.2026 la Sezione I della Corte Suprema di Cassazione, nello specificare la portata dell'esenzione in esame, ha evidenziato – fra l'altro - come in forza di una sua interpretazione sia letterale che teleologica essa debba essere intesa nel senso che *“il legislatore non ha voluto premiare una partecipazione purché sia del debitore alla composizione negoziata, cioè sol perché avvenuta, ma ha considerato che il percorso di questa composizione, fatto per intero e non interrotto, può rendere necessario al momento della sua conclusione, il ricorso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza al fine di portare a coronamento le soluzioni che siano emerse o siano prospettabili in ragione della complessiva evoluzione delle trattative”*, essendo dunque stata *“creata una eccezionale finestra temporale posteriore alla conclusione della composizione negoziata affinché tutte le soluzioni che tale procedura ha stimolato possano sfociare in un istituto ancora interno del procedimento unitario disciplinato dall'art. 40 C.C.I.I.”*.

Alla luce della documentazione in atti (ed in particolare dalle memorie dimesse da parte di _____ e della relazione finale dell'esperto trasmessa ai sensi dell'art. 17, c. VIII, C.C.I.I. in data 6.7.2026, prodotta da parte del Pubblico Ministero) ma anche da quanto dichiarato nel corso dell'udienza del 9.7.2026, emerge che nel caso in esame non vi è spazio affinché l'esenzione di cui all'art. 40, c. X, ultimo periodo, C.C.I.I. possa trovare applicazione.

Al riguardo, appare già risolutivo sottolineare che non risulta predicabile alcun rapporto di derivazione fra tutto quanto accaduto nel corso della composizione negoziata (fermo sul punto anche quanto si dirà *infra*) e lo strumento di regolazione della crisi e



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C
DPR 131/86

dell'insolvenza al quale ha chiesto di accedere con la domanda depositata in data 8.7.2026.

Dalla disamina della memoria di costituzione in seno al presente giudizio dimessa da in data 25.11.2026 (cfr. p. 2), dell'atto di rinuncia alla procedura di composizione negoziata da questa sottoscritto in data 3.7.2026 (cfr. già p. 1), dell'intera relazione dell'esperto trasmessa ai sensi dell'art. 17, c. VIII, C.C.I.I. in data 6.7.2026 (cfr. in particolare pp. 79 ss.) e del ricorso c.d. prenotativo depositato in data 8.7.2026 (cfr. in particolare pp. 10 ss.) emerge infatti che la sostanza del progetto di piano di risanamento posto dalla medesima alla base della composizione negoziata poggiava sulla continuità c.d. indiretta dell'attività di impresa esercitata tramite tanto il c.d. ramo d'azienda calcio quanto il c.d. ramo d'azienda *merchandising*.

Diversamente, nel formulare il proprio ricorso ai sensi dell'art. 44 C.C.I.I.

ha diffusamente rappresentato la propria diversa volontà di accedere allo strumento del concordato in continuità c.d. diretta, evidenziando per l'appunto come *“la scelta del concordato in continuità diretta (...) è frutto di un quadro radicalmente mutato rispetto a quello esistente all'epoca dell'avvio della composizione negoziata”* ed in particolare come sia stata determinata da una serie di *“sopravvenienze, maturate tra maggio e luglio 2026”* (cfr. p. 21 ss.) quali il fallimento delle trattative per la cessione del c.d. ramo d'azienda calcio a un terzo investitore, la riattivazione della matricola federale n. 7810, l'intervento di una nuova cessione di un ex calciatore con potenziale acquisizione del diritto a un ulteriore c.d. contributo di solidarietà, l'ottenimento di un sequestro conservativo ai danni di un preteso debitore, l'archiviazione di un procedimento penale aperto a carico del legale rappresentante.

Si tratta, all'evidenza, di circostanze le quali oltre ad essersi tutte determinate quando il percorso della composizione negoziata era giunto ormai a compimento (si rammenti che la dichiarazione di rinuncia alla composizione negoziata firmata da è datata 3.7.2026), se da un lato costituiscono i presupposti del nuovo progetto di risanamento elaborato da veicolato entro il modulo di cui all'art. 44 C.C.I.I., dall'altro non hanno nulla a che vedere con il diverso progetto di piano di



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C
DPR 131/86

risanamento che la debitrice aveva avuto in animo di sviluppare nell'alveo della composizione negoziata.

Composizione negoziata, invero, alla quale non a caso la stessa ha dichiarato in data 3.7.2026 di rinunciare, determinandone così la chiusura.

Risulta dunque impossibile affermare che la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza formulata da costituisca il mezzo necessario per *"portare a coronamento"* (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 13.5.2026, n. 13997) le ipotesi di risanamento già sviluppate in seno alla composizione negoziata.

Pertanto, lo stesso procuratore di all'udienza del 9.7.2026 ha sottolineato che *"lo strumento di regolazione della crisi a cui intende accedere si fonda su presupposti e prospettazioni nuove e svincolate da quelle vagliate nell'ambito della composizione negoziata"* posto che *"l'ipotesi della proposta concordataria è in continuità diretta e quindi in totale discontinuità con tutte le ipotesi vagliate nel corso della cnc"* (cfr. verbale d'udienza).

Del resto, non può omettersi di rilevare ulteriormente come dalla lettura della dettagliata e puntuale relazione finale dell'esperto ai sensi dell'art. 17, c. VIII, C.C.I.I. trasmessa in data 6.7.2026 emerga che di fatto la composizione negoziata condotta da parte di

difficilmente può dirsi autenticamente rispondente al modello legale della procedura disegnata agli artt. 12 ss. C.C.I.I.

In primo luogo, invero, l'esperto ha dato atto di come in diverse occasioni abbia violato i doveri di informazione di cui agli artt. 21 e 16, cc. IV e VI, C.C.I.I., omettendo viepiù di rispondere alle richieste dell'esperto medesimo o provvedendovi con significativo ritardo ovvero ancora compiendo attività negoziale in sua totale pretermissione (cfr. pp. 67 ss. e 110 ss. della relazione).

In secondo luogo, poi, dalla disamina della *"Timetable degli eventi rilevanti"* (cfr. pp. 4 ss.) emerge che nei fatti lo stesso progetto di piano di risanamento originario, fondato sulla *mile stone* della continuità c.d. indiretta, non è mai stato sottoposto ad un'autentica trattativa con i creditori posto che le diverse criticità che lo affliggevano sul versante dell'attivo disponibile (cfr. in particolare p. 93) hanno consentito esclusivamente la celebrazione di *"interlocuzioni di carattere preliminare"* (cfr. p. 109) con questi ultimi, ai quali



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C
DPR 131/86

peraltro risultava da principio astrattamente destinata una proposta di soddisfazione che *“prevedeva percentuali inferiori alle soglie minime previste per essere prese in considerazione ovvero particolarmente esigue al punto da minare la credibilità della proposta stessa ab origine”* (cfr. p. 107).

In conclusione, _____ non può giovare dell'esenzione di cui all'art. 40, c. X, ultimo periodo, C.C.I.I. posto che lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza al quale questa intende accedere non presenta alcun profilo di derivazione eziologica da quanto accaduto in seno alla composizione negoziata, nell'ambito della quale peraltro appare difficile affermare – per quanto evidenziato – che l'imprenditore abbia agito secondo buona fede e correttezza nonché che sia stato sottoposto alla trattativa con i creditori un effettivo progetto di piano di risanamento (in ogni caso diverso – lo si ribadisce - da quello canalizzato nel ricorso c.d. prenotativo).

In conclusione, il ricorso presentato da _____ ai sensi degli artt. 40 e 44, c. I, C.C.I.I. soltanto in data 8.7.2026 e dunque ben oltre la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 C.C.I.I. (circa il rilievo dello sbarramento rappresentato dalla prima udienza di comparizione delle parti, cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 14.6.2026, n. 19789) va dichiarato inammissibile poiché tardivo.

Quanto poi alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dall' _____ e dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia, essa è fondata e merita accoglimento.

Ed invero:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I. dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in _____ ;
- _____ risulta creditore di _____ per l'importo di € 122.912,00= (_____ non ha contestato in alcun modo detta circostanza ed anzi ha inserito l'istante nell'elenco dei creditori allegato quale doc. n. 27 al ricorso c.d. prenotativo), ferma in ogni caso l'autonoma istanza di liquidazione formulata dal Pubblico Ministero;



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C
DPR 131/86

- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I. posto che come emerge dalla visura camerale agli atti essa ha per oggetto fra l'altro *“l'esercizio di attività sportive ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio”*;
- il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) C.C.I.I. ed anzi, dalla documentazione acquisita ne emerge il superamento (cfr. l'elenco dei creditori aggiornato al 30.6.2026 depositato da
quale allegato 27 al proprio ricorso ex art. 44 C.C.I.I., ove viene esposto un monte debitorio complessivo di € 21.326.630,41=);
- ricorre, per quanto appena visto in precedenza, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, C.C.I.I. in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00= (lo stesso elenco appena richiamato reca l'esposizione dell'importo di € 21.326.630,41= sotto la voce *“scaduto”*);
- ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, c. I, lett. b) C.C.I.I., desumibile dall'inadempimento serbato da parte di _____ rispetto al credito dell'_____ ; dalla disamina in particolare del bilancio di esercizio chiuso al 30.6.2025 (cfr. allegato 26 al ricorso ex art. 44 C.C.I.I.) ove si espongono un patrimonio netto negativo per l'importo di - € 16.763.855,00=, perdite di esercizio per - € 23.166.105,00= e disponibilità liquide per soli € 134.636,00= (a fronte, lo si rammenta, di un monte debitorio scaduto superiore ad € 21.000.000,00=); dalla circostanza per cui larga parte dell'attivo patrimoniale esposto a bilancio sia costituito da crediti (sul punto, mette peraltro conto di rilevare che il c.d. contributo di solidarietà già maturato rispetto al giocatore _____ riguarda una cessione intervenuta già nel 2023 ma non è ancora stato liquidato in favore di _____); da tutto quanto ulteriormente esposto dall'esperto nella propria relazione finale ai sensi dell'art. 17, c. VIII, C.C.I.I. e dalla stessa _____ nelle proprie memorie e nel ricorso ex artt. 40 e 44 C.C.I.I. (in seno ai quali quest'ultima non ha mai contestato in alcun modo di versare in uno stato di insolvenza).



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C
DPR 131/86

Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 40, c. X e 49 C.C.I.I.,

- a) DICHIARA inammissibile il ricorso *ex* art. 40 e 44, c. I, C.C.I.I. depositato in data 8.7.2026 da _____ ;
- b) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di _____ , con sede legale in _____ ;
- c) NOMINA giudice delegato il dott. Alessandro Pernigotto;
- d) NOMINA curatore il Rag. Luigi Meleleo, con studio in Brescia, soggetto che ha i requisiti di cui all'articolo 358 C.C.I.I.;
- e) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
- f) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 22.12.2026, ore 10.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
- g) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
- h) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinqüies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C
DPR 131/86

- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- i) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.

Così deciso in Brescia, il 27 luglio 2026

Il giudice estensore
Alessandro Pernigotto

Il Presidente
Simonetta Bruno

